



Roma, 15 giugno 2016

All'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza  
Dott.ssa Filomena Albano

Sua sede

Gentilissima Garante,

Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni ringrazia per l'odierna audizione in un argomento che la vede impegnata da anni in prima linea.

Cammino ritiene da sempre essenziale che si giunga a un superamento dell'attuale frazionamento delle competenze in materia civile tra giudici diversi e con diverse composizioni e procedure, totalmente irragionevole, fonte di disagio per l'utenza, di spese anche per l'erario, di accavallarsi di provvedimenti su una medesima situazione.

Ritiene si debba pervenire a una **presa in carico olistica della persona di età minore** (come indica anche il Comitato ONU) con tutela rafforzata della sua posizione all'interno delle relazioni familiari e sociali, nel suo superiore interesse e cioè dando sempre priorità a quelle soluzioni in cui sia più probabile che le migliori condizioni di sviluppo psico-fisico siano effettivamente attuate.

In questa necessaria prospettiva, di una giurisdizione che prenda in carico le situazioni di fragilità personale e familiare per la migliore ricostruzione delle relazioni nel superiore interesse del minore e degli altri soggetti vulnerabili, Cammino ritiene da sempre che il nuovo **giudice unico**:

- debba essere effettivamente **specializzato**, con l'apporto anche di saperi altri nel momento decisionale in alcune materie (area del cd. pregiudizio, adottabilità, adozione, affidamento, sottrazione internazionale dei minorenni ed altre attualmente di competenza del Tribunale per i minorenni o attribuite al giudice ordinario dall'art. 38 disp att. c.c. come malamente modificato dalla l. 219/2012) al fine di individuare tale interesse, che non può non costituire il criterio preminente e determinante di giudizio, in quanto clausola generale dell'ordinamento. Implicito ed insito nella nostra stessa Carta Costituzionale e ;
- che i magistrati addetti sia in funzione inquirente sia in funzione giudicante debbano essere **adibiti esclusivamente alle funzioni** avendo la materia civile che riguarda le persone di età minore una specificità tale da non poter essere trattata promiscuamente ad altre con un *modus procedendi et iudicandi* volto a stabilire esclusivamente torti e ragioni e non alla ricostituzione delle relazioni familiari e sociali in funzione della tutela rafforzata della persona di età minore o, comunque, vulnerabile.
- ritiene altresì essenziale che davanti allo stesso giudice siano **concentrate anche le competenze penali minorili**, essendo inscindibile l'intervento (ri)educativo sulla persona di età minore -che costituisce il fulcro del processo penale minorile volto al

pieno recupero personale e sociale del minorenne- da interventi sulla responsabilità genitoriale.

In questa prospettiva, di un **Unico Giudice Omnicomprensivo** di competenze, Cammino ha sempre privilegiato la scelta per un **Tribunale per la persona, la famiglia e i minorenni**, ritenendo che la specificità della giurisdizione a tutela dei soggetti vulnerabili debba essere salvaguardata anche dal punto di vista ordinamentale.

Tuttavia Cammino non ne fa né ne ha mai fatta una questione nominalistica: se il giudice di cui sopra fosse anche una sezione specializzata, che avesse le caratteristiche di richiamate non riterrebbe la questione preclusiva.

**\*\* \*\* \***

Il DDL 2284, che giunge ora all'esame del Senato, ha subito nel corso dell'esame e dell'approvazione da parte della Camera dei Deputati, un *restyling* importante rispetto al cd. DDL Berruti, che molto ha avvicinato il modello di giurisdizione proposto a quanto ritenuto da noi essenziale.

La previsione di sezioni specializzate distrettuali, davanti alle quali venga concentrata la competenza di tutta l'area del pregiudizio (330-336 c.c., adottabilità, tutte le altre materie di competenza attuale del Tribunale per i minorenni) al quale venga assicurato l'apporto di altri saperi tramite i giudici onorari (che secondo Cammino non dovrebbero mai avere funzioni istruttorie ma solo di assistenza al togato di ascolto del minorenne) con giudici addetti esclusivamente alle funzioni, rappresenta un buon punto di compromesso. Restano alle sezioni specializzate circondariali i procedimenti separativi della coppia genitoriale (separazioni, divorzi, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, e relative modifiche), la tutela degli incapaci e le materie attualmente di competenza del giudice tutelare.

Vengono superati così i problemi posti dalla attuale inverosimile ripartizione di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni che molte problematiche ha posto negli ultimi anni dopo la riforma dell'art. 38 disp att. c.c. di cui alla l. 219/2012.

Vi sono alcune **criticità processuali**, sui cui non ci si sofferma rimandando a un momento successivo, limitandosi a segnalare che la legge delega deve prevedere meccanismi per evitare nuove sovrapposizioni di competenze tra sezioni distrettuali e sezioni circondariali: se il nuovo riparto di competenze tra le due è più razionale e ragionevole dell'attuale (con una competenza "mista e ad intermittenza", come ho avuto modo di chiamarlo in altra sede), non elimina infatti tale problema di possibile accavallarsi di competenze tra le due sezioni, riproponendo quindi problemi nefasti per l'utenza, possibile intersecarsi di provvedimenti sullo stesso minorenne e sullo stesso nucleo e inutili spese per l'erario.

Tra le criticità principali che si ritiene invece di dover segnalare in questa sede, per quanto di competenza, il **problema della mancata salvaguardia dell'autonomia delle procure minorili distrettuali**, non essendo i magistrati addetti esclusivamente alle funzioni come

debbono invece essere. Non è infatti pensabile che i magistrati addetti alle procure distrettuali, date le delicatissime funzioni sia nel processo penale minorile sia in quelle civili minorili, di iniziativa nell'area del pregiudizio, dell'adottabilità, della sottrazione internazionale dei minorenni, possano svolgere promiscuamente altre funzioni in ambiti e settori dotati di una filosofia del giudicare e del decidere totalmente diversa. Ma per rafforzare la specializzazione delle procure distrettuali sono sufficienti pochi emendamenti.

Altri sono necessari invece per il processo, su cui ci si riserva.

Con molti cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Maria Giovanna Ruo

A handwritten signature in black ink, reading "Maria Giovanna Ruo". The signature is written in a cursive, flowing style.